

COMMISSIONE X

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

83.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MICHELE VISCARDI

INDICE

	PAG.
<b>Disegni e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):</b>	
Senatori Berlinguer e Gianotti; Gianotti ed altri: Riforma dell'ENEA (Approvati, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente del Senato) (5290) .....	3
Viscardi Michele, <i>Presidente</i> .....	3, 6, 10
Bianchini Giovanni (gruppo DC) .....	10
Corsi Hubert (gruppo DC), <i>Relatore</i> .....	4
Scalia Massimo (gruppo verde) .....	10
Strada Renato (gruppo comunista-PDS) .....	10

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 19,55.**

GIANNI RAVAGLIA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

**Seguito della discussione dei disegni e delle proposte di legge senatori Berlinguer e Gianotti; Gianotti ed altri: Riforma dell'ENEA (Approvati, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente del Senato (5290).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni e delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Berlinguer e Gianotti; Gianotti ed altri: « Riforma dell'ENEA », già approvati, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta pomeridiana del 14 novembre 1990.

Proseguiamo nella discussione del provvedimento.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali, in data 20 marzo 1991, ha espresso parere favorevole, con le seguenti condizioni:

l'articolo 2, comma 2, lettera *a*), sia modificato nel senso di escludere la previsione di accordi di programma stipulati tra l'ente ed i ministri e di escludere, altresì, che la proposta per la stipula dell'accordo di programma possa essere formulata dai dipartimenti dell'ente; si fa infine presente che la disposizione in esame, allorché fa riferimento ad un accordo di programma, tra due soggetti, prefigura una convenzione;

all'articolo 2, comma 4, sostituire le parole *può essere di maggioranza* con le seguenti *deve essere di maggioranza*;

l'articolo 22, comma 1, sia riformulato nel senso di ricondurre l'iniziativa legislativa dell'esecutivo a quanto previsto dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, escludendo altresì, un potere deliberativo del CIPE che incida su quell'iniziativa;

l'articolo 22, comma 2, sia riformulato nel senso di rendere conforme il contenuto di tale disposizione a quanto previsto in tema di somme stanziare e non impegnate nell'esercizio per il quale sono previste dalla legge 23 agosto 1988, n. 362;

e con le seguenti osservazioni:

si chiarisca il contenuto dell'articolo 1, posto che il progetto di legge non si limita ad un cambiamento di denominazione, ma istituisce un nuovo soggetto con personalità giuridica;

si valuti l'opportunità di rendere conforme la sigla dell'ente alla sua nuova denominazione;

si chiarisca quale ministro esercita la vigilanza sull'ente, apparendo improprio prevedere un rapporto di vigilanza che fa capo in via principale ad un ministro che, peraltro, esercita i poteri inerenti a tale rapporto, in relazione alle diverse attività, sentiti altri ministri;

all'articolo 1, comma 2, lettera *a*), si chiarisca se l'autorizzazione del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ivi prevista sia necessaria anche per la promozione della costituzione di società e consorzi;

all'articolo 2, comma 3, sia chiarito il senso dell'espressione « commisurate all'interesse pubblico », non costituendo tale espressione un vincolo nemmeno qualora si voglia stabilire un criterio di proporzionalità, peraltro imprecisabile;

all'articolo 3, comma 1, si precisi con quali altri soggetti deve essere costituito il consorzio ivi previsto e si chiarisca la natura del consorzio;

l'articolo 4, comma 2, prevede una Commissione interministeriale che in realtà costituisce un Comitato interministeriale e che in tal modo deve conseguentemente essere indicato;

il procedimento di nomina del presidente e del Consiglio di amministrazione dell'ente (articoli 6 ed 8) vanno ricondotti a quanto in materia previsto dalla legge 23 agosto 1988, n. 400;

si rileva l'esigenza che nella fissazione degli emolumenti di cui all'articolo 10 il ministro del tesoro non sia soltanto « sentito ».

Comunico, inoltre, che la V Commissione bilancio, in data 20 marzo 1991, ha espresso parere favorevole, « a condizione che sia soppresso il comma 5 dell'articolo 4, in quanto tale disposizione, rinviando alla tabella c) della legge finanziaria per il finanziamento delle spese di personale e di funzionamento dell'ENEA, prefigura, per il triennio 1991-1993, maggiori oneri a carico del bilancio statale non quantificati e privi di copertura finanziaria ».

Comunico, infine, che la XI Commissione lavoro pubblico e privato, in data 6 marzo 1991, ha espresso parere favorevole, « a condizione che siano soppressi i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 13, conseguentemente riformulando l'articolo 8, comma 1, lettera h) ».

HUBERT CORSI, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, non posso fare a meno di ricordare come il dibattito sulla riforma dell'ENEA si fosse originariamente orientato lungo due direttrici fondamentali: la prima riguardava la possi-

bilità di approvare *sic et simpliciter* il testo trasmessoci dal Senato; la seconda, invece, di recepire i suggerimenti, le perplessità e le indicazioni emerse nel corso della discussione, pervenendo quindi all'approvazione di un nuovo testo. Avevamo comunque convenuto di attendere i pareri delle Commissioni competenti al fine di verificare quale delle due scelte potesse consentire un *iter* di approvazione più rapido. Tale nodo è stato sciolto in seguito alla formulazione dei prescritti pareri da parte delle Commissioni affari costituzionali, lavoro pubblico e privato e bilancio, che hanno posto una serie di condizioni, alle quali ritengo opportuno ci si debba adeguare per evitare un braccio di ferro che certamente produrrebbe esiti esiziali sull'*iter* del provvedimento.

In coerenza con la volontà manifestata da tutti i gruppi, volta ad evitare ritardi nella procedura di approvazione, mi è sembrato ragionevole predisporre emendamenti che recepissero i pareri vincolanti espressi dalle Commissioni competenti. Dovendo comunque modificare il testo-base, ho tenuto anche conto delle proposte e dei suggerimenti emersi nel corso della discussione.

I pareri espressi dalle Commissioni competenti riguardano l'assegnazione e le modalità di finanziamento, la flessibilità del numero dei dipartimenti, la loro autonomia, i rapporti con i ministeri, le funzioni del consorzio per le energie alternative ed i suoi rapporti con le regioni. Le pronunce delle Commissioni filtro, inoltre, hanno interessato le norme relative all'approvazione del contratto di lavoro dei dipendenti dell'ENEA, alle modalità di collaborazione con i terzi, alla partecipazione a società e consorzi, nonché l'osservanza delle disposizioni generali previste dalla legge n. 400 del 1988 sulla Presidenza del Consiglio.

A ciò si aggiunge la questione concernente l'autonomia della DISP, peraltro richiamata da tutti i colleghi intervenuti nella discussione sulle linee generali, i quali hanno sottolineato l'esigenza di superare le incertezze relative alla collocazione istituzionale ed ai compiti della di-

reazione, cui la legge n. 895 del 1982 aveva assegnato una specifica funzione e riconosciuto una peculiare autonomia.

In particolare, nel corso della discussione era stato sollevato il problema scaturito da un equivoco sulla possibilità che altre unità dell'ENEA potessero svolgere funzioni di autorizzazione e di controllo in materia di sicurezza nucleare e di protezione sanitaria. A questo proposito è sembrato opportuno prevedere che delle competenze della DISP potesse fruire, su richiesta, la pubblica amministrazione, per consulenze e pareri su tematiche attinenti alla sicurezza degli impianti industriali ad alto rischio ed al relativo impatto ambientale.

Quanto al problema delle risorse finanziarie, la Commissione bilancio ha proposto di sopprimere il comma che disciplina le modalità di finanziamento. Naturalmente tale soppressione non risolve il problema, per cui ho proposto un emendamento che, pur accogliendo la condizione della Commissione bilancio, demanda di fatto alla Commissione la risoluzione della questione, dal momento che non credo sia possibile privare l'ENEA delle necessarie risorse finanziarie. A tale riguardo si tratterà di scegliere tra l'introduzione di un articolo specifico da inserire nella normativa in esame, il varo di un disegno di legge *ad hoc*, da adottarsi contemporaneamente all'approvazione del provvedimento di riforma o, infine, l'unificazione del dispositivo di assegnazione dei finanziamenti con quello che disciplina in via generale le modalità di assegnazione delle risorse all'ente. Sono queste le tre possibili strade lungo le quali potremo muoverci, anche perché sarebbe estremamente grave, ripeto, privare l'ente delle risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento della propria attività.

Per quanto riguarda in modo specifico le condizioni e le osservazioni formulate dalla I Commissione, sarà necessario dedicare particolare attenzione ad una serie di specifici problemi. Mi riferisco in particolare all'accordo di programma, o convenzione, stipulato tra l'ente ed i ministeri; all'individuazione del soggetto mini-

steriale che debba fungere da interlocutore (che dovrebbe essere il ministero, non il ministro, com'è previsto dalla legge); al ruolo dei diversi organi dell'ente nella conclusione dell'accordo; alla possibilità che il consiglio di amministrazione deliberi o debba limitarsi semplicemente a ratificare; infine, alle modalità del trasferimento di risorse finanziarie dal ministero all'ENEA delle risorse finanziarie. Altro problema è quello delle funzioni dei consorzi con le regioni ed il ruolo assegnato all'ENEA dalle leggi n. 9 e n. 10 del 1991. Si tratta di un argomento particolarmente delicato su cui vi sono posizioni divergenti anche nell'ambito della Commissione. Devo dire che mi sono assunto la responsabilità di una proposta, naturalmente aperta, su cui potranno essere svolte le opportune verifiche ed i necessari approfondimenti.

La Commissione lavoro ha sollevato il problema del contratto di lavoro e delle sue modalità di approvazione. Tale questione non era stata sollevata presso la nostra Commissione, ma ritengo che uno specifico emendamento possa recepire il contenuto del parere della Commissione lavoro, la quale obietta il fatto che l'approvazione del contratto di lavoro non possa essere semplificata rispetto a quanto prevede la legge n. 266 del 1988. poiché il testo pervenuto dal Senato prevedeva al riguardo una semplificazione, si tratterebbe di ripristinare la procedura prevista dalla legge n. 266 del 1988.

Per quanto riguarda la composizione del consiglio di amministrazione, si prevede di arricchire e di meglio precisare la tipologia di professionalità dei possibili componenti. In effetti, il testo approvato dal Senato aveva sollevato perplessità, menzionando espressamente, in particolare, le competenze di carattere ambientale ed includendo professionalità orizzontali legate ad esperienze di carattere gestionale. Sostanzialmente si recupera in un emendamento la struttura del CIRA, dell'ente del settore spaziale.

Nel corso della discussione era stato sollevato anche il problema relativo alla presenza di dipendenti nel consiglio di-

amministrazione. Sotto questo profilo, propongo di modificare la norma nel senso di consentire che i dipendenti mantengano la retribuzione senza progressione di carriera e senza alcun emolumento specifico per la presenza nel consiglio di amministrazione. Diversamente, nel testo del Senato, la possibilità di partecipare al consiglio di amministrazione sarebbe stata sostanzialmente interdetta dal fatto che i dipendenti non avrebbero percepito emolumenti e quindi non avrebbero avuto alcun interesse.

È stato posto il problema delle modalità di nomina del comitato scientifico, in quanto non era previsto come sarebbero stati scelti i membri. Un emendamento da me predisposto propone che essi vengano scelti sulla base di terne di nominativi proposte dall'ENEA, dall'ENEL, dal CNR e dall'ENI.

Vi sono poi alcuni aspetti posti dalla legge n. 400 del 1988 ed altri puramente tecnici, illustrati nel documento predisposto dal Servizio studi, su cui occorrerà intervenire in sede di coordinamento.

Con gli emendamenti da me illustrati e con gli altri che verranno successivamente presentati sarà possibile disporre di un quadro completo su cui orientare le scelte più appropriate nell'ambito di un esame che dovrà essere aperto ad ulteriori approfondimenti. Non essendo stato costituito un comitato ristretto, data la delicatezza e l'importanza dei temi in discussione sarebbe tuttavia utile un'iniziativa di coordinamento per favorire la snellezza dei nostri lavori.

**PRESIDENTE.** Do lettura degli emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati dal relatore:

*All'articolo 1, sopprimere il comma 3.*

1. 1.

Il Relatore.

*All'articolo 2, comma 1, sostituire le parole da nei settori, a Enea, con le seguenti l'Enea ha competenza nei settori delle nuove tecnologie, dell'energia e dell'am-*

*biente. A tal fine nei settori di competenza:*

2. 1.

Il Relatore.

*All'articolo 2, comma 1, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:*

*a) promuove ed effettua attività di studio, ricerca e sviluppo, dimostrazione e valutazione, anche con riguardo alle tematiche relative: alle conseguenze, anche economiche e sociali, derivanti dall'utilizzo delle tecnologie; alla sicurezza degli impianti nucleari; alla protezione dalle radiazioni ionizzanti;*

2. 2.

Il Relatore.

*All'articolo 2, comma 1, lettera d), sostituire le parole internazionali che operano nei settori di sua competenza, con le seguenti comunitari, internazionali ed esteri che operano nei medesimi settori.*

2. 3.

Il Relatore.

*All'articolo 2, comma 1, lettera e), sopprimere le parole da avvalendosi, a (DISP).*

2. 4.

Il Relatore.

*All'articolo 2, comma 1, lettera f), sopprimere le parole da nel campo, a competenza.*

2. 5.

Il Relatore.

*All'articolo 2, comma 1, lettera g), sostituire le parole sui problemi di propria competenza, con le seguenti e le informazioni al pubblico sulle tematiche relative ai settori di sua competenza.*

2. 6.

Il Relatore.

*All'articolo 2, comma 1, lettera h), sopprimere le parole sui problemi connessi alle tecnologie di propria competenza.*

2. 7.

Il Relatore.

*All'articolo 2, comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:*

a) conclude accordi di programma con i Ministeri competenti ove sono stabiliti gli obiettivi, i tempi di attuazione, le previsioni di spesa dei progetti e le modalità di finanziamento. Gli accordi di programma con il Ministero nell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministero dell'ambiente e con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono conclusi mediante delibera del consiglio di amministrazione sulla base delle proposte avanzate dai dipartimenti interessati.

2. 8.

Il Relatore.

*All'articolo 2, comma 2, lettera b), sostituire la parola stipula, con la seguente conclude.*

2. 9.

Il Relatore.

*All'articolo 2, comma 2, lettera e), sostituire le parole in Italia o all'estero con le seguenti previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel territorio nazionale e comunitario e negli altri Stati, anche in applicazione del regolamento CEE n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985, relativo all'istituzione di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE).*

2. 10.

Il Relatore.

*All'articolo 2, comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

f) può concludere accordi con imprese, consorzi di imprese, altri enti pub-

blici e privati per l'esecuzione di programmi in compartecipazione con tali soggetti.

2. 11.

Il Relatore.

*All'articolo 2, comma 3, sostituire le parole da Al di fuori a ENEA con le seguenti La quota di risorse messa a disposizione da parte di imprese, consorzi di imprese, altri enti pubblici e privati per l'attuazione degli accordi di cui al comma 2, lettere a), b), f).*

2. 12.

Il Relatore.

*All'articolo 2, comma 4, sopprimere la parola tecnologici.*

2. 13.

Il Relatore.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

1. I compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), sono esercitati in via esclusiva dalla Direzione centrale per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria (DISP), alla quale il Presidente ed il Consiglio di amministrazione dell'ENEA assicurano, ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 marzo 1982, n. 85, l'indipendenza nell'esercizio delle proprie competenze e piena autonomia gestionale ed organizzativa.

2. La DISP può altresì fornire, su richiesta delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici competenti, consulenze e pareri ed effettuare analisi e controlli in materia di sicurezza di attività industriali a rischio e del loro impatto ambientale, anche mediante convenzioni e accordi di programma nonché in applicazione dell'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

## 3. Il direttore della DISP:

a) partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione con funzione consultiva e con facoltà di iniziativa e di proposta per le materie di interesse della DISP;

b) predispone gli atti da sottoporre alla deliberazione del Consiglio di amministrazione relativi alle materie di competenza della DISP;

c) in occasione dell'approvazione da parte del CIPE del programma triennale dell'ENEA di cui all'articolo 4, predispone una relazione sull'attività svolta nel precedente triennio dalla DISP, che è allegata alla relazione di cui all'articolo 4, comma 4;

d) esercita i compiti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b), c), d), e) per le materie di competenza della DISP.

4. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo della DISP costituiscono apposite sezioni dei corrispondenti bilanci dell'ENEA.

5. Nell'ambito degli stanziamenti destinati all'ENEA di cui all'articolo 4, sono determinati i mezzi finanziari da assegnare alla DISP per l'esercizio dei propri compiti.

6. La conclusione delle convenzioni e degli accordi di programma di cui al comma 2 è deliberata dal Consiglio di amministrazione, su proposta della DISP.

7. La relazione annuale di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 18 marzo 1982, n. 85, è trasmessa dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato alle competenti Commissioni parlamentari.

2. 01.

Il Relatore.

*All'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ENEA, fermi restando i compiti ad esso attribuiti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 9, e

dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, promuove la costituzione di un consorzio per la diffusione dell'uso razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili, al quale possono partecipare le regioni, le province autonome nonché soggetti pubblici o a maggioranza pubblica operanti nelle materie oggetto dell'attività del consorzio stesso, indicate al comma 4 del presente articolo.

3. 1.

Il Relatore.

*All'articolo 3, sostituire il comma 5 con il seguente:*

5. Per lo svolgimento delle attività in materia di diffusione dell'uso razionale dell'energia e di promozione delle applicazioni delle fonti rinnovabili, il consorzio si avvale delle strutture tecniche dell'ENEA, tra le quali un'apposita unità, articolata in una struttura centrale e in sedi territoriali dislocate in ogni regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, costituita da personale già nell'organico dell'ENEA. Un apposito capitolo della relazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d), è dedicato all'attività del consorzio, alle attività della suddetta unità e ai risultati dell'accordo di programma con il Ministero dell'industria di cui all'articolo 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

3. 2.

Il Relatore.

*All'articolo 4, comma 2, sostituire la parola Commissione con la seguente Comitato.*

4. 1.

Il Relatore.

*All'articolo 4, comma 3, sostituire la parola Commissione con la seguente Comitato.*

4. 2.

Il Relatore.



*All'articolo 4 sopprimere il comma 5.*

4. 3.

Il Relatore.

*All'articolo 6, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

6. 1.

Il Relatore.

*All'articolo 8, comma 1, lettera c), sostituire la parola approva, con la seguente delibera.*

8. 1.

Il Relatore.

*All'articolo 8, comma 1, lettera c), dopo le parole lettere a) e b), aggiungere le seguenti e all'articolo 2-bis, comma 2.*

8. 2.

Il Relatore.

*All'articolo 8, comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:*

e) delibera l'organizzazione interna dell'ente, in relazione ai settori di cui all'articolo 2, comma 1 e in coerenza con l'articolazione degli obiettivi programmatici approvati dal CIPE, nonché l'attribuzione delle risorse umane, materiali e finanziarie ai dipartimenti e alle altre strutture organizzative dell'ente.

8. 3.

Il Relatore.

*All'articolo 8, comma 2, sostituire le parole da con particolari, fino a internazionali, con le seguenti di elevata competenza tecnica e scientifica e comprovata esperienza, anche a livello internazionale,*

nei settori dell'energia, dell'ambiente, delle nuove tecnologie, nelle attività economico industriali, in materia giuridico-amministrativa.

8. 4.

Il Relatore.

*All'articolo 8, comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente:*

I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

8. 5.

Il Relatore.

*All'articolo 8, sostituire il comma 11 con il seguente:*

11. Sulla predisposizione dei programmi triennali dell'ENEA e degli aggiornamenti dei medesimi programmi, il consiglio di amministrazione deve acquisire il parere di un comitato tecnico scientifico, formato da otto membri di elevata qualificazione tecnico scientifica, nominati con decreto del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base di terne di nominativi proposte dal CNR, dall'ENEA, dall'ENEL e dall'ENI.

8. 6.

Il Relatore.

*All'articolo 10, sostituire la parola sentito, con le seguenti di concerto.*

10. 1.

Il Relatore.

*All'articolo 13, comma 1, aggiungere in fine le parole e da sottoporre ad approvazione ai sensi della legge 11 luglio 1988, n. 266.*

13. 1.

Il Relatore.

All'articolo 13, comma 2, aggiungere in fine le parole oltre agli altri Ministeri di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 11 luglio 1988, n. 266.

13. 2.

Il Relatore.

All'articolo 13, comma 5, sostituire le parole senza assegni e senza progressione di carriera con le seguenti con assegni, senza progressione di carriera e senza alcun emolumento per la carica di membro del Consiglio di amministrazione.

13. 3.

Il Relatore.

All'articolo 13, comma 6, sostituire le parole fuori ruolo con le seguenti in aspettativa.

13. 4.

Il Relatore.

All'articolo 21, prima del comma 1, inserire il seguente:

01. L'ENEA è escluso dall'applicazione della legge 20 marzo 1975, n. 70.

20. 1.

Il Relatore.

Sopprimere l'articolo 22.

22. 1.

Il Relatore.

All'articolo 23, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. I regolamenti e gli altri atti normativi emanati in applicazione della legge 5 marzo 1982, n. 84, si applicano, in quanto compatibili, fino all'emanazione dei corrispondenti atti previsti dalla presente legge. Detta emanazione ha luogo entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

23. 1.

Il Relatore.

GIOVANNI BIANCHINI. Pur non costituendo un comitato ristretto, perché allungerebbe i tempi, sarebbe utile qualche strumento di coordinamento ed in questo

senso propongo di prevedere un incontro informale tra i gruppi in cui valutare gli emendamenti del relatore e verificare i punti di convergenza o di dissenso.

RENATO STRADA. Ho già sentito il collega Bianchini formulare questa proposta circa tre mesi fa. La ascolto di nuovo volentieri e confermo la nostra disponibilità ad incontri informali. Vorrei però dire al presidente, che consigliava di evitare il comitato ristretto, che ci troviamo ad aver perso tre mesi e quindi con il rischio di ritardare ulteriormente l'approvazione del provvedimento.

MASSIMO SCALIA. Aderisco anch'io alla proposta dell'onorevole Bianchini e condido l'intervento dell'onorevole Strada, che potrebbe essere riassunto nella sensazione sgradevole che qualcuno più bravo di noi è riuscito a far ritardare i lavori su un progetto di legge di cui si sottolineava comunemente l'urgenza. Comunque, ciò non muta la sostanza della proposta e la nostra volontà di approvare rapidamente questo disegno di legge apportandovi modifiche minimali, perché su di esso si registra un consenso « trasversale ».

PRESIDENTE. Invito i gruppi a concludere il confronto informale entro l'inizio della prossima settimana.

Il seguito della discussione del provvedimento di legge è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 20,15.**

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI  
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia delle Commissioni  
ed Organi Collegiali il 27 maggio 1991.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO